



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. – I.P.S.S. “S. DE LILLA”

SEDE I.P.S.S.E.O.A. Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 080 4241677

SEDE I.P.S.S. “DE LILLA” Via Pantaleo, 1 – 70014 Conversano (BA) – tel./fax 080-4955408

Codice Meccanografico BAIS07300N- Codice Fiscale 93469320720

e-mail: BAIS07300N@istruzione.it PEC: BAIS07300N@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFSLVQ



Prot. Nr. 1484

Protocollo di lavoro per i docenti di Sostegno sede di Polignano a Mare

Il presente documento intende riepilogare i principali adempimenti e procedure relativi alla gestione degli alunni con disabilità, del docente di sostegno:

1) Consultare i documenti riguardanti l'alunno

Per acquisire informazioni sull'alunno e sul percorso didattico-educativo dell'anno precedente, l'insegnante di sostegno deve consultare il fascicolo personale riservato.

I fascicoli personali con la documentazione degli allievi si trovano in apposito armadio chiuso a chiave accanto alla segreteria didattica e possono essere consultati previa autorizzazione della Dirigente Scolastica o della Referente gruppo H. I documenti non possono essere prelevati dal fascicolo né fotocopiati.

Si sottolinea che i documenti quali diagnosi e certificazioni devono essere consegnati direttamente dalla famiglia in segreteria, senza mediazioni da parte dei docenti.

La documentazione di norma comprende:

1. Il verbale di individuazione dell'handicap
2. la Diagnosi Funzionale
3. il Profilo Dinamico Funzionale (se disponibile) e i suoi aggiornamenti
4. il Piano Educativo Individualizzato per ogni anno scolastico precedente
5. altri documenti (relazioni di fine anno, verbali, etc. che possono essere utili per ricostruire il percorso scolastico dell'alunno)

E' consigliabile, se possibile, confrontarsi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l'alunno e fissare un colloquio anche con i genitori dell'alunno e il C. di C. prima dell'inizio delle lezioni o subito dopo il loro avvio.

2) Predisporre una proposta d'orario di servizio

L'insegnante di sostegno è tenuto a concordare il proprio orario di servizio con i docenti del Consiglio di classe e con eventuali educatori adeguandolo soprattutto ai bisogni dell'alunno, tenendo conto dell'orario di ingresso, di uscita e delle eventuali terapie riabilitative in orario scolastico (la proposta di orario va approvata dal C. di C. e inserita nel verbale del C. di C. di ottobre).

Per esigenze didattiche caratterizzate da uscite con maggior impegno orario, per verifiche o altra attività documentata e programmata dal Consiglio o dall'Istituzione scolastica, l'insegnante di sostegno comunicherà per iscritto l'impegno almeno il giorno prima alla referente del Sostegno che si preoccuperà di avvisare il responsabile dell'orario scolastico per predisporre le opportune sostituzioni.

Qualora il docente di sostegno segua un solo ragazzo e lo stesso sia assente, deve prontamente avvisare la Dirigente.

Qualora il docente di sostegno segua due ragazzi disabili ed uno sia assente, **comunicerà l'assenza al responsabile dell'orario.**

3) Attività finalizzate alla stesura del PEI

Avendo preso visione della documentazione conservata nel fascicolo personale riservato dell'alunno, l'insegnante di sostegno condividerà le informazioni più rilevanti con i colleghi curricolari durante il primo Consiglio di classe, al fine di favorire la prima formulazione di una strategia di lavoro comune. Va comunque specificato ai colleghi che la consultazione del fascicolo riservato è consentita a tutti i componenti del C. di C. Per la stesura del PEI è necessaria l'osservazione sistematica dell'alunno per valutare personalmente le potenzialità e le difficoltà, oltre alle dinamiche relazionali manifestate nei confronti dei compagni di classe e dei docenti.

4) GLHO modalità operative

La Referente del gruppo H avrà cura di fissare gli appuntamenti per i GLHO con l'equipe ASL, all'inizio dell'anno scolastico e nella seconda metà.

La segreteria della scuola avviserà tramite circolare i docenti di sostegno e curricolari coinvolti e lettera o comunicazione telefonica le famiglie.

I GLHO sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dalla Referente del gruppo H e vi partecipano, oltre all'insegnante di Sostegno, il coordinatore di classe (o altro docente del Consiglio di Classe disponibile) e l'equipe multidisciplinare ASL competente per territorio.

L'insegnante di sostegno è tenuto a verbalizzare gli incontri GLHO svolti durante l'anno relativi a ciascun alunno assegnato, ed a consegnarne n. 1 copia entro una settimana dall'avvenuto incontro alla Referente gruppo H. Gli insegnanti curricolari saranno informati circa gli argomenti discussi e le decisioni eventualmente prese nel successivo Consiglio di classe.

5) Stesura e condivisione del PEI

L'insegnante di sostegno, dopo una prima osservazione dell'alunno (o alunni), è tenuto a redigere bozza del P.E.I. (secondo modello in adozione presso il nostro Istituto), contenente la progettazione degli

interventi didattico educativi e le eventuali attività da svolgere fuori dall'aula, in collaborazione con i docenti curricolari, entro la data degli incontri GLHO.

Le date degli incontri saranno fissate sempre su disponibilità dell'equipe ASL multidisciplinare:

- entro e non oltre il 30 novembre per tutti gli alunni disabili.
- entro e non oltre il 30 giugno per gli alunni che godono del servizio di assistenza specialistica già in carico al nostro Istituto Comprensivo per la richiesta delle ore di assistenza specialistica per l'anno successivo.

Le bozze saranno base di discussione durante gli incontri del GLHO con l'equipe ASL e la famiglia dell'alunno, con la possibilità di variazioni, modifiche, integrazioni ecc.

Nei casi di impossibilità dell'equipe ASL di prendere parte agli incontri in ogni caso entro il 30 novembre verranno convocati i genitori degli alunni per la condivisione e firma del P.E.I. o in sede GLHO, o in sede di programmazione/Consiglio di Classe o in occasione dei colloqui con le famiglie. Qualora si ritenga di redigere una programmazione differenziata già condivisa in C.d.c. i docenti di sostegno siano accorti nel proporre alla famiglia gli effetti di tale programmazione e riceverne per iscritto il consenso secondo modulistica predisposta dall'Istituto.

Il PEI firmato dall'insegnante di sostegno, dal Consiglio di classe, dall'equipe ASL, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico va consegnato alla Referente gruppo H entro una settimana dall'incontro: 1 originale cartaceo e una copia scansionata completa di tutte le firme su file.

Accertarsi in maniera sistematica che le famiglie siano informate delle comunicazioni e delle circolari distribuite in classe.

- Per uscite didattiche, ingressi posticipati ed uscite anticipate (rientranti nelle deroghe approvate in Collegio Docenti) e attività progettuali a cui far partecipare gli alunni, far firmare autorizzazioni come da modelli predisposti dall'Istituto e presenti sul sito web della scuola alla sezione INCLUSIONE.
- Se possibile, coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe.
- Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe.
- Predisporre la documentazione necessaria per la presentazione all'esame di stato (relazione finale come allegato al documento del 15 maggio, programmi svolti), ivi comprese simulazioni d'esame, equipollenti o differenziate d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe.

6) Assistenti educativi

Gli assistenti educativi sono una risorsa importante per la scuola: vengono assegnati su progetti educativi che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle autonomie personali degli alunni diversamente abili:

- sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull'alunno/a, pertanto partecipano alla stesura e alla verifica della progettazione;

- svolgono attività individualizzate, concordate anche con l'insegnante di sostegno, all'interno o all'esterno dell'aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI);
- si alternano nell'orario scolastico con gli insegnanti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
- possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non sono responsabili degli alunni, deve essere quindi previsto un congruo numero di docenti accompagnatori);
- sono presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari;
- si ricorda che gli assistenti educativi non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull'alunno con certificazione, pertanto non è possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all'esterno della classe.

7) Valutazione

Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all'educazione e all'integrazione degli alunni disabili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione. È bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta in base alla legge 104/92. Rimangono quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari. Il 1° comma dell'art. 9 del DPR del 22/06/09 dice "La valutazione degli alunni disabili ...è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli". La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l'oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno disabile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo. Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente l'uso di particolari strumenti didattici che consentano l'apprendimento e la verifica.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata e/o Ridotta (Obiettivi Minimi) e Programmazione Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).

I percorsi sono due: 1) Programmazione Semplificata e/o Ridotta, riconducibile ai programmi ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe) 2) Programmazione Differenziata, NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo).

Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 1. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (modalità usata nei programmi delle scuole secondarie di primo grado); 2. un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. La differenza tra programma minimo e programma equipollente è particolarmente importante negli istituti superiori perché determina il conseguimento del titolo con valore legale.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).

2. MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).

3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio, **predisporre una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa)**. (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Nella classe quinta della SSII la presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso: Programmazione Differenziata Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

Per gli alunni che frequentano istituti superiori è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale. Il Consiglio di Classe degli istituti superiori deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo. (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01). Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

A partire dall'**anno scolastico 2018/19**, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verificherà i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'**ammissione agli esami** dei candidati è disposta in sede di scrutinio finale, con la frequenza dei tre quarti di lezioni, con la partecipazione alle prove standardizzate INVALSI previste nel quinto anno, con lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro previste nell'ultimo triennio e con una valutazione di almeno sei decimi in tutte le discipline, compreso il comportamento, raggiungibile eventualmente per voto di consiglio.

Per l'esame sono previste due prove scritte a carattere nazionale (tre per particolari tipi di istituti), italiano e una o più discipline caratteristiche di ciascun corso di studi individuate annualmente entro

gennaio, ed una prova orale.

Per quanto riguarda le **prove d'esame degli studenti con disabilità**, vengono confermate le norme precedenti relative alla relazione del 15 Maggio, la possibilità di avere tempi più lunghi, la possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione.

Prima delle prove d'esame, il Consiglio di classe ne stabilisce la tipologia se hanno o meno **valore equipollente** all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, predispone **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, se di **valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene **rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Il presente si conformerà a quelle disposizioni di carattere operativo del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66 in vigore dal 1 gennaio 2019.

Polignano a Mare 14/02/2018

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Margherita MANGHISI)
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993–
l'originale è agli atti dell'ufficio